Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 4 agosto 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2005)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° *dicembre* 1952
registrato alla Corte dei conti il 5 *maggio* 1953
registro n 77 *Presidenza, foglio n.* 65

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GARELLA Giuseppe di Paolo e di Valsega Iride, da Carrara, classe 1918, sergente di fanteria, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, sottrattosi a prigionia tedesca, intraprendeva la lotta di liberazione. Rendeva, dapprima, apprezzati servizi nel campo informativo, poi, come comandante di una brigata di partigiani, dimostrava di possedere belle doti di animatore e di capo. Particolarmente si distingueva, alla testa dei suoi uomini combattendo il 15 agosto 1944 in zona Marciano. Tratto in arresto dalle SS tedesche, manteneva esemplare silenzio anche dopo di esser stato sottoposto a brutali torture che gli causavano invalidità. — Zona di Carrara, ottobre 1943-aprile 1945.

GHEDA Giuseppe di Domenico e di Benedetti Domenica, da Brescia, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano diciannovenne, già distintosi per ardimentoso contegno e per entusiastica dedizione alla Causa, dopo esser caduto in mani nemiche ed esser fortunosamente evaso, riprendeva la lotta con rinnovato ardire. All'alba della liberazione, essendo stata circondata la sua formazione da forze preponderanti, si slanciava arditamente per riprendere una posizione dominante. Seriamente ferito continuava ad avanzare lanciando bombe a mano e mettendo fuori combattimento alcuni avversari. Caduto a terra tentava ancora di rialzarsi per combattere, finchè, nuovamente colpito chiudeva da prode sul campo la nobile esistenza al servizio della Patria. — Lumezzane (Brescia), 19 aprile 1945.

REGARD Maria Teresa fu Piero e di Leonini Emilia, da Roma, classe 1924, partigiana combattente. — Giovane studentessa universitaria, partigiana ardimentosa, dava alla Causa della resistenza apporto entusiastico ed infaticabile. Partecipava attivamente ai più temerari atti di sabotaggio effettuati nella Capitale ed, in particolare, a quello effettuato nel dicembre 1943 contro l'albergo Flora ed a quello effettuato nel gennaio 1944 contro il comando tappa tedesco in piazza dei Cinquecento. Tratta in arresto e tradotta nelle prigioni di via Tasso, teneva, durante i ripetuti interrogatori, contegno virile ed esemplare, nulla rivelando e facendosi ricordare dai partigiani romani fra le figure rappresentative della resistenza. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

SIGNORI Domenico di Giovanni e di Ventura Caterina, da Altona PA (S.U.A.), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di distaccamento, circondato con i suoi uomini da preponderanti forze nemiche, lottava strenuamente, rifiutando di arrendersi anche dopo di esser stato completamente circondato. Seriamente ferito continuava a battersi da prode. Quando i pochi superstiti stavano per esser sopraffatti, prima che darsi prigioniero preferiva togliersi la vita gittandosi in un precipizio. — Valle Sabbia, 3 marzo 1945.

ZANOLI Enea di Ettore e di Gilioli Aurelia, da Modena, classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio prodigava ogni sua attività nella lotta di resistenza. Organizzatore sagace, ardimentoso ed instancabile, forniva alla Causa servizi vivamente apprezzati. Tratto in arresto, interrogato e brutalmente seviziato, manteneva fiero ed esemplare contegno nulla rivelando. Veniva appiccato in modo barbaro dalla Gestapo tedesca e, prima che il cappio si chiudesse, trovava la forza per gridare « Viva l'Italia ». — San Giacomo Roncole di Mirandola (Modena), 30 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

COCCO Andrea fu Andrea e fu Pellizzari Vittoria, da Cassola (Vicenza) classe 1916, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio prodigava ogni sua attività nella lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti di tenacia, di capacità e di ardimento e rendendo servizi particolarmente apprezzati come organizzatore e come animatore. Ideava e portava a termine importanti atti di sabotaggio ed in circostanze particolarmente difficili, quando la reazione del nemico sembrava dover prevalere, sempre dava prove di virile determinatezza e di strenuo coraggio. — Zona del Grappa, settembe 1943 aprile 1945

MACARIO Luigi di Bortolo e di Gusmeri Diletta, da Costa Volpino (Bergamo), classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ardito combattente della lotta di liberazione, più volte distintosi, in numerosi combattimenti per capacità, per decisione e per coraggio, all'alba della liberazione cadeva da prode combattendo alla testa dei suoi uomini. — Zona di Bergamo, settembre 1943-24 aprile 1945.

ROSSI Bruno fu Oreste e di Verardi Maria, da Torino, classe 1926, partigiano combattente. — Giovanissimo partigiano si dimostrava combattente ardito, generoso, sempre pronto a prodigarsi nella lotta e rimaneva due volte ferito Ferito per una terza volta nel corso di un duro combattimento, rifiutava soccorso ed, incuorando con l'esempio i compagni, riusciva a decidere felicemente le sorti dello scontro. — Zona di Casale Monferrato e di Torino, settembre 1943-aprile 1946.

SEBASTIANI Italo di Angelo e di Sebastiani Vincenza da Avezzano (L'Aquila), classe 1922, allievo ufficiale di fanteria, partigiano combattente — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione subito fornendo belle prove della sua capacità di animatore e di organizzatore e venendo nominato comandante di distaccamento. Si distingueva in numerosi scontri a fuoco e particolarmente quando, attaccato durante una marcia da forze superiori, faceva bravamente fronte respingendo i tedeschi Sottrattosi, in fortunose circostanze, alla prigionia, subito riprendeva il suo posto di lotta. — Marsica (Abruzzo), ottobre 1943-giugno 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

PRETI Luciano fu Fernando e di Davini Giulia, da Pisa, classe 1927, partigiano combattente. — Partigiano ardimentoso si distingueva particolarmente per aver portato a termine con grande audacia numerosi colpi di mano, insidiando seriamente il traffico tedesco sulla Giulia, all'altezza di Salsomaggiore. — San Vittore-Salsomaggiore (Parma), novembre 1944-aprile 1945.

(3543)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 550.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027, 11 aprile 1951, n. 565 e 23 gennaio 1952, n. 365;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte,

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 100, vengono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in « neurologia e psichiatria ».

Scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria

Art. 101. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali, con sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Cagliari, col numero massimo di nove iscritti fra i tre corsi.

Art. 102. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in clinica delle malattie nervose e mentali è di tre anni.

Art. 103. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti, distribuite in tre anni di corso:

1) Istologia e anatomia umana normale;
2) Fisiologia applicata del sistema nervoso;
3) Istologia ed anatomia patologica;
4) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale);
5) Clinica oculistica;
6) Semeiologia dell'udito e dell'apparato vestibolare;
7) Neurologia;
8) Psicologia e psicopatologia;
9) Psicopatologia forense, medicina legale ed infortunistica;
10) Elementi di neurochirurgia;
11) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (elettroencefalografia, elettrodiagnostica e terapia fisica, esami di laboratorio).

Alla fine del primo anno gli esami verteranno su:

1) Istologia e anatomia umana normale;
2) Fisiologia;
3) Clinica delle malattie nervose e mentali (semeiologia).

Alla fine del secondo anno gli esami verteranno su:

1) Istologia ed anatomia patologica;
2) Clinica oculistica;
3) Clinica delle malattie nervose e mentali (anatomia clinica).

Alla fine del terzo anno gli esami verteranno su:

1) Clinica delle malattie nervose e mentali;
2) Psicopatologia forense, medicina legale ed infortunistica,
3) Psicologia e psicopatologia.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali gli iscritti, al termine dei corsi, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di neurologia o di psichiatria e sostenere una prova pratica sul malato, ed una prova di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 68. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 551.

Istituzione di un posto di ruolo convenzionato di professore per l'insegnamento di costruzione di macchine elettriche per la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298;

Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 15 novembre 1950, con le modifiche di cui alla convenzione aggiuntiva stipulata in Firenze il 3 febbraio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Pisa.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto

31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di costruzione di macchine elettriche, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Pisa nel n. 8 della tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi è soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sarà a carico degli enti finanziatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 69. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 552.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Sacri Cuori detta « Picpus », con sede in Roma.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Sacri Cuori detta « Picpus », con sede in Roma, via Anagnina n. 561 e la Casa suddetta viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 23.000, valutato L. 10.450.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 67. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 553.

Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici, dette anche Orsoline secolari o Casa Sant'Angela, con sede in Verona.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici, dette anche Orsoline secolari o Casa Sant'Angela, con sede in Verona, vicolo Filippini n. 4, e la Compagnia stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da Trombelli Dirce ed altri, consistente in un immobile situato in Verona, valutato L. 6.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 60. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953.

Inclusione della strada « Oneglia-Diano Marina » nell'elenco della provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1951, n. 2599, con la quale la Deputazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione tra le provinciali, della strada « Oneglia-Diano Marina », della estesa di km. 2,993;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 317, espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1953;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada « Oneglia-Diano Marina », in provincia di Imperia, della lunghezza di km. 2.993, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1953
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 249

(3768)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953.

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il decreto Presidenziale 30 agosto 1952, numero 26125, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso;

Visto il decreto Presidenziale 5 gennaio 1952, n. 1504, col quale l'ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ing. Paolo Lattanzi ha cessato di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, perchè collocato a riposo;

Vista la nota 3 aprile 1953, n. MI/12/3785, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato l'ispettore generale dott. ing. Pietro Cappello a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale rappresentante dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera in data 20 ottobre 1952, n. 2601, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha designato il direttore generale delle Miniere dott. Antonio Padellaro a componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione dell'ing. Giovanni Girolami;

Vista la nota 30 marzo 1953, n. 1172, con la quale l'Avvocato generale dello Stato ha comunicato che il sostituto avvocato generale avv. Aristide Salvatori ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ha designato, in sua sostituzione, il vice avvocato avv. Giovanni Albisinni;

Vista la lettera in data 15 aprile 1953, n. 102 p. r., con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha comunicato che l'esperto prof. ingegner Filippo Neri ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente di detto Consesso ed ha designato, in sua sostituzione, il prof. ing. Michele Paris;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ing. Pietro Cappello è nominato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è assegnato alla Sezione V di detto Consesso.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del presente decreto cessano di far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, ing. Giovanni Girolami, il sostituto avvocato generale dello Stato, avv. Aristide Salvatori, e l'esperto prof. ing. Filippo Neri e vengono nominati componenti del Consiglio stesso, in loro sostituzione, rispettivamente, il direttore generale delle Miniere del Ministero dell'industria e del commercio, dott. Antonio Padellaro, il vice avvocato dello Stato, avv. Giovanni Albisinni, e l'esperto prof. ing. Michele Paris.

Il dott. Antonio Padellaro e il prof. ing. Michele Paris sono assegnati entrambi alla IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre l'avv. Giovanni Albissini è assegnato alle Sezioni I e V di detto Consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 23, *foglio n.* 284. — DEL GOBBO

(3767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953.

Inclusione della strada comunale Scafati-Trivio Passanti nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 ottobre 1950, numero 1140, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada Scafati-Trivio Passanti;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 19 maggio 1953;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La strada comunale Scafati-Trivio Passanti in provincia di Salerno della lunghezza di km. 2,580, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

ALDISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1953
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 4

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1953.

Trasferimento del comune di Pietra Marazzi dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Valenza a quella di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Valenza al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Pietra Marazzi un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Alessandria;

Decreta:

Il comune di Pietra Marazzi viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Valenza a quella dei corrispondenti uffici di Alessandria.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1953
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 342. — LESEN

(3652)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1953.

Trasferimento del comune di Ciconio dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cuorgnè e dell'Ufficio del registro di Castellamonte a quella dei corrispondenti uffici di Rivarolo Canavese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cuorgnè e dell'Ufficio del registro di Castellamonte al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Ciconio un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Rivarolo Canavese;

Decreta:

Il comune di Ciconio viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cuorgnè e dell'Ufficio del registro di Castellamonte a quella dei corrispondenti uffici di Rivarolo Canavese.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 346. — LESEN

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1953.

Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Parma inquadrate nei diversi settori della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Parma, inquadrate nei diversi settori della Cassa unica degli assegni stessi, è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1953, nella misura seguente:

L. 3250 mensili, per un pasto giornaliero;
L. 6500 mensili, per due pasti giornalieri;
L. 1300 mensili, per l'alloggio arredato;
L. 520 mensili, per l'alloggio vuoto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1953.

Proroga dei termini per l'inizio della gestione di ammasso della canapa di produzione 1953, per le provincie canapicole meridionali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, concernente la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, concernente il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938, recante norme per il funzionamento degli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, riguardante l'istituzione del Consorzio nazionale canapa e la soppressione dell'Ente nazionale esportazione canapa;

Udite le proposte formulate dal commissario del Consorzio nazionale canapa;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di inizio, nelle provincie meridionali, dell'ammasso della canapa di produzione 1953;

Decreta:

Articolo unico.

I termini stabiliti per l'inizio della gestione di ammasso canapa dall'art. 19 del decreto Ministeriale 23 settembre 1938, sono eccezionalmente prorogati, a tutti gli effetti, per le provincie canapicole meridionali, per la gestione 1953-54, al 20 agosto 1953.

Per le provincie canapicole centro-settentrionali l'inizio di detta gestione avrà regolarmente luogo col 16 settembre 1953.

Roma, addì 31 luglio 1953

Il Ministro: SALOMONE

(3894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sette cooperative di Napoli e Provincia senza la nomina dei liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa trasporti e lavoro del partigiano e reduce, con sede in Napoli;

2) Società cooperativa di consumo « Italia Risorta », con sede in Napoli;

3) Società cooperativa « S.A.L.E. », con sede in Portici;

4) Società cooperativa « A.R.P.I.A.O. », Artisti, Professionisti, Artigiani ed Operai, con sede in Napoli;

5) Società cooperativa « I.L.S.E.T », Industria Lavorazione Sale in genere, Edilizia, Trasporti marittimi e terrestri, con sede in Napoli;

6) Società cooperativa « Aurora », con sede in Napoli;

7) Società cooperativa « Croce del Sud », con sede in Napoli.

(3797)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Annullamento del decreto interministeriale 2 febbraio 1951 riguardante il trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di immobili costituenti l'ex campo di volo di Lugo.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1953, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 16, è stato annullato a tutti gli effetti il decreto interministeriale n. 210, emesso in data 2 febbraio 1951, dal Ministro Segretario di Stato per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 1951, pagina n. 1001 e relativo alla dismissione degli immobili costituenti l'ex campo di volo di Lugo.

(3814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 46.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio: 41658 — Serie *E* — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione Tesoreria provinciale di Como — Persona che ha denunziato il titolo: Mallone Antonio fu G. Battista dom. in Gera Lario — Capitale nominale: L. 100.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 27 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 agosto 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	630,25
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,93	630 —
» Milano	624,92	630,50
» Napoli	624,90	629,40
» Palermo	624,90	630,25
» Roma	624,90	630,50
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624.91	—
» Venezia	624,90	630,75

Media dei titoli del 3 agosto 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,30
Id. 3,50 % 1902	59,90
Id. 3 % lordo	69,80
Id. 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	77,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % 1936	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 630,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Autorizzazione all'organizzazione della « I Esposizione triennale antincendi » da tenersi a Milano

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio in data 24 luglio 1953, è stata autorizzata l'organizzazione della « I Esposizione triennale antincendi » da tenersi a Milano dal 15 al 31 ottobre 1953.

(3895)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trentuno posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 694, recante norme intese a disciplinare il reclutamento e lo sviluppo di carriera nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale si apportano alcune modifiche al decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1952, n. 26362/12106 e 17 dicembre 1952, n. 42633/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trentuno posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da una sezione commerciale di un istituto tecnico della Repubblica.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica), ed i diplomi degli istituti commerciali conferiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentuno anni.

Tuttavia, sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superata l'età di trentatre anni, qualora, oltre che essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, siano forniti di diploma di laura.

I predetti limiti massimi di età sono elevati

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana e dai territori di confine;

2) a quarantaquattro anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

4) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per le vedove dei caduti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione, per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le vedove dei caduti per servizio militare o civile, per le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e per le vedove dei caduti in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a godere di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3, 4, 5 e 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

5) a quarantacinque anni per gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che si trovavano alle dipendenze dell'Ufficio medesimo alla data del 28 febbraio 1951;

6) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

Dovrà, infine, l'aspirante dichiarare nella domanda se abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo del personale di gruppo *B*

della Direzione generale delle pensioni di guerra. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato oltre quello anzidetto del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente decreto, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino, con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati civili dei ruoli organici e dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare, su carta da bollo da L. 24, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 24, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con

gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 24, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

Analogo certificato, rilasciato a nome del loro padre, produrranno i figli dei mutilati ed invalidi per servizi e gli orfani dei caduti per servizio.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 e i profughi dai territori di confine mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 5 potranno essere presentati in carta semplice qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'articolo 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i prescritti documenti.

Tuttavia, i candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi o di avere dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno, potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti.

Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 ed all'ultimo comma dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri e nel comma ora citati.

Rimane inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere l'ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati che siano impiegati dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed all'ultimo comma dell'art. 5.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad accezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia, e fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dalle zone di confine ovvero profughi dall'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1951, n. 1140, e 23 marzo 1952, n. 207.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice revisore dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice revisore, con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario saranno corrisposti l'assegno di prova e l'indennità di carovita spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Coloro che siano già impiegati dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che siano già impiegati non di ruolo conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo delle retribuzioni mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 16.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1953
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 319. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. Aritmetica Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

2. Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1. Principî di economia politica.

2. Principî di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali sulla legislazione relativa alle pensioni di guerra ed ordinarie.

2. Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

3. Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 9 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(3868)

Concorso per esami a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale vengono apportate alcune modifiche al citato decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1952, n. 26362/12106 e 12 luglio 1952 n. 32994/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quaranta posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza da scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di ventinove anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana e dai territori di confine;

2) a quarantaquattro per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

4) a quarantacinque anni per gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che si trovavano alle dipendenze dell'Ufficio medesimo alla data del 28 febbraio 1951;

5) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ad il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare qualsiasi destinazione che gli verrà assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Dovrà, infine, il candidato dichiarare nella domanda se abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 24, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva o che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

E' data facoltà ai candidati di presentare i detti documenti dopo il termine stabilito dall'art. 4 del presente decreto, ma non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, soltanto ove dimostrino, con apposita attestazione del competente ufficio militare, da esibirsi entro il termine di cui al citato art. 4, che l'ufficio medesimo non è stato in grado di rilasciarglieli tempestivamente.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio.

Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

Gli impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'Esercito operante durante la guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 24, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno analogo certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri enti di cui al precedente comma.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dall'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 e i profughi dai territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 5 potranno essere presentati in carta semplice qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i prescritti documenti.

Tuttavia, i candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi o di avere dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno, potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in essa dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, ilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato dal provveditore agli studi.

Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti.

Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 e all'ultimo comma dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri e nel comma ora citati.

Rimane inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere l'ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati che siano impiegati dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed all'ultimo comma dell'art. 5.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito

dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dalle zone di confine ovvero profughi dall'Africa italiana, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1951, n. 1140, e 23 marzo 1952, n. 207.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gi esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova saranno corrisposti l'assegno di prova e l'indennità di carovita spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Coloro che siano già impiegati dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che siano già impiegati non di ruolo dello Stato conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 16.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro, con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1953
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 320. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia, in facoltà del candidato.

Roma, addì 4 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(3869)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7573 del 4 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 27301 del 30 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 7574 del 4 marzo 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Marcorelli Giuseppe si è resa vacante la condotta medico-chirurgica nel comune di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bartoli Edgardo è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Sefro in sostituzione del dott. Marcorelli Giuseppe rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 13 luglio 1953

Il prefetto: CARELLI

(3727)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 4 settembre 1952, n. 42985, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Melle-Frassino-Valmala è rimasta vacante di titolare per la rinuncia dei vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giusta Piero idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Melle-Frassino-Valmala.

Il predetto decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Scaduto il predetto termine di pubblicazione l'Amministrazione consorziale provvederà alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 10 luglio 1953

Il prefetto: JOANNIN

(3724)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visti i due precedenti decreti in data 15 novembre 1952, n. 42981-3/1, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti;

Visto che a seguito della rinuncia della ostetrica Menegon Orsola, si è resa vacante la condotta di Amato;

Vista la graduatoria generale di merito e le preferenze indicate dalle vincitrici in ordine alle sedi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 19 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Sciumbata Filomena è assegnata alla condotta ostetrica di Amato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 27 giugno 1953

Il prefetto: PIANESE

(3723)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 16553 in data 27 maggio 1953, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1950 alle vincitrici del concorso indetto con decreto prefettizio n. 31195 in data 3 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto prefettizio n. 14837 in data 8 maggio 1953;

Vista la nota n. 1198 in data 13 luglio 1953, con cui il sindaco di Poggio San Marcello comunica che l'ostetrica Ariatti Adelina, vincitrice della condotta di quel Comune, non ha assunto servizio nei termini e che ha fatto pervenire al riguardo una comunicazione con la quale esplicitamente rinuncia al detto posto;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale ed alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto della condotta predetta l'ostetrica Tomassetti Rina;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Tomassetti Rina è assegnata quale titolare alla condotta ostetrica di Poggio San Marcello.

Il sindaco di Poggio San Marcello è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ancona, addì 18 luglio 1953

Il prefetto: DONADU

(3729)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.